ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 45

Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

Il collocamento del personale della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria, e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III e' effettuato con l'attribuzione della qualifica cui e' annesso, il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, con la conservazione dell'anzianita' di qualifica e di carriera, acquisite. Gli impiegati che nel soppresso ruolo degli aiuti direttori e degli sperimentatori, rivestivano le qualifiche di "aiuto direttore di prima classe" e di "aiuto direttore di seconda classe", conservano ad personam dette qualifiche.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-45-norme-di-inquadramento-nel-nuovo-ruolo-della-carriera-degli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it